



DISCIPLINARE DI GARA

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, ED ATTIVITÀ CONCERNENTE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 23 IMMOBILI DI PROPRIETÀ OD IN GESTIONE AD ARTE GENOVA.

CIG 82151235F5

PREMESSA

Con Decreto n. 32127 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato da Arte Genova il Progetto di Fattibilità, completo di piano economico finanziario asseverato, avente ad oggetto "PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 15 D.LSG. 50/2015 AFFERENTE IL SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA METANO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

La proposta avanzata dal Promotore è stata dichiarata, con il medesimo atto, di pubblico interesse.

Tale proposta di Progetto è stata ritenuta fattibile dalla Commissione interna di Arte Genova e comunicato alla proponente in data 08/04/2019 al n. 2415 di protocollo, successivamente modificata in data 8/10/2019 con prot. 11896 del 9/10/2019; pertanto il presente disciplinare, è composto dalle sezioni di seguito elencate:

- Il Progetto di Fattibilità pubblicato, unitamente agli atti del procedimento di gara, sul sito della Stazione Appaltante all'indirizzo <http://www.arte.ge.it>
- Tutti i documenti che costituiscono il Progetto di Fattibilità, consultabili in originale, su richiesta, presso l'ufficio aziendale dell'Area Gestione Tecnica del Patrimonio, previo appuntamento, in orario di apertura al pubblico.
- Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di gara indetta da ARTE GENOVA. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA (di seguito denominata per brevità anche "Stazione Appaltante").

La procedura riguarda l'aggiudicazione del Contratto di Partenariato Pubblico Privato, per l'affidamento del servizio energia degli stabili di proprietà e/o in uso di ARTE GENOVA, con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti.

La procedura per l'individuazione degli offerenti è una procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Il contratto di partenariato ha per oggetto la stipula di un contratto di finanza di progetto con un operatore economico di cui al bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea in data 05/03/2020 (data di invio 02/03/2020), sulla Gazzetta della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 28 del 09/03/2020.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, le spese per la pubblicazione di cui agli articoli 29, 72 e 73 del Codice stesso dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante da parte dell'Aggiudicatario della presente procedura entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € 8.000,00 I.V.A. compresa.

Rimane altresì inteso che sono a carico dell'Aggiudicatario, a titolo di rimborso spese, tutti gli ulteriori costi (nessuno escluso) sostenuti per l'attività amministrativa di aggiudicazione della concessione (avvisi, proroghe e/o rettifiche del bando, commissioni, ecc.) che la Stazione Appaltante si riserva di rendere noto in sede della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.m. e i.

Si evidenzia inoltre che sono a carico del promotore, in caso di esercizio della prelazione, le spese sostenute dall'Aggiudicatario per la presentazione dell'offerta.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: SUAR – Sez. ARTE GENOVA

Sede: VIA BERNARDO CASTELLO 3

R.U.P.: Arch. MARCO CUOMO

Telefono: 010/53901

Fax: 010.5390317

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.arte.ge.it

Sito WEB: www.arte.ge.it

Luogo di esecuzione: PATRIMONIO DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ARTE GENOVA

CUP non necessario - CIG 82151235F5

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (da realizzarsi mediante finanza di progetto) per l'affidamento del servizio energia degli edifici di proprietà e/o in uso di ARTE GENOVA, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

È posta a base di gara la proposta presentata dalla società Siram S.p.A., come approvata e dichiarata di pubblico interesse – ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 – con Decreto n. 32127 del 26/02/2020.

In particolare è prevista:

- La gestione degli impianti termici degli edifici di proprietà e/o in uso ad ARTE Genova (vedi allegato "A"), secondo quanto previsto nella proposta del promotore e quanto offerto in sede di gara, per un periodo di 15 anni.
- La progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli Impianti secondo quanto previsto nella proposta del promotore e quanto offerto in sede di gara.

La gestione degli impianti termici degli edifici è comprensiva di fornitura del combustibile, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria (ove presente), manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica realizzati dal Concessionario, al fine di garantire gli standard di comfort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	
SERVIZIO ENERGIA TERMICA	71314000 - 2	P	Subappaltabile max 40%
LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	45330000	S	Scorporabile sub appaltabile (max 40%)
SERVIZI DI INGEGNERIA	71300000-1	S	Scorporabile non sub appaltabile (v. art. 16)

Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi facente parte della proposta presentata dal Promotore.

INFORMAZIONI INERENTI LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi facente parte della proposta presentata dal Promotore.

CATEGORIA / CLASSIFICA		A	B	C=A+B	D	E=C+D	%	Prevalente o scorporabile
	Qualificazione obbligatoria	Interventi di efficientamento	Oneri per la sicurezza	SUB TOT 1	Spese tecniche	totale		
	SI/NO	€	€	€	€	€		
OS 28 / III bis (impianti termici)	SI	1.296.060	25.921	1.321.981	103.685	1.425.666	91%	PREV.
OS 30 / I (impianti elettrici)	NO	91.600	1.832	93.432	7328	100.760	6%	SCORP.
OG 1 / I (opera edili)	NO	36.400	728	37.128	2912	40.040	3%	SCORP.

L'espletamento della progettazione degli Interventi, in capo al Concessionario, dev'essere eseguita secondo le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale.

IMPORTO A BASE DI GARA

Il canone annuale di gestione a carico dell'Amministrazione, proposto dal promotore e posto a base di gara, ammonta a **676.087,00 €/anno**, di cui **2.500,00 €/anno** per oneri di sicurezza interferenze, così ripartiti:

- Quota Investimento pari a **146.749,00 €/anno**;
- Quota Servizio Energia Termica pari ed oneri manutenzione ordinaria a **529.338,00 €/anno**;

per complessivi € **10.141.305,00**, nell'arco dei 15 anni contrattuali.

L'importo a carico del Concessionario per la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico previsti nel progetto di fattibilità, ammonta complessivamente ad € 1.614.635,00 (IVA esclusa), di cui:

- investimento per interventi di efficientamento pari a € 1.424.060,00 (oneri fiscali esclusi);
- oneri della sicurezza pari a € 28.481,00;
- investimento per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo) pari a € 113.925,00 (oneri fiscali esclusi);
- investimento per oneri accessori (spese di predisposizione proposta e fidejussioni per la realizzazione degli interventi) pari a € 48.169,00 (oneri fiscali esclusi);

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria extracanone il Concedente ha stimato un plafond pari a 50.000,00 €/anno. Tali interventi saranno remunerati sulla base dei listini e dei prezzi unitari della manodopera scontati del 25%.

Si segnala in ogni caso che il Concedente non ha alcun obbligo di spesa di suddetto plafond. Tale plafond non deve nemmeno essere considerato dai concorrenti ai fini dell'elaborazione del Piano Economico Finanziario richiesto al successivo articolo 10.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Se il promotore non risultasse aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e diventare aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi da adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del Codice e nei limiti indicati dal predetto comma 9.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione completa a base di Gara è disponibile sul sito internet di A.R.T.E. Genova e comprende:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara + Allegato per istruzioni presentazione gara telematica;
- Progetto di fattibilità afferente il servizio energia con fornitura metano e interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico" presentata da Siram S.p.A. come approvata e dichiarata di pubblico interesse – ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 – in data 8/4/2019 al n. 2415 di protocollo.
- schede descrittive degli edifici ed il materiale tecnico che è nella disponibilità delle ARTE (es: libretti di impianto, planimetrie)
- DVRI

Documentazione e modulistica per presentare l'offerta:

- DGUE;
- Modello di Offerta Economica;
- Mod. A.T.I.;
- Mod. avvalimento;
- Modello – dichiarazione familiari conviventi.

ARTICOLO 3 – INFORMAZIONI GENERALI

I. Sopralluoghi

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della predisposizione dell'offerta di gara, le imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente procedere con il sopralluogo su tutti gli edifici oggetto della presente procedura. In sede di gara, la Commissione di gara verificherà insieme al competente Responsabile del Procedimento (R.U.P.) il corretto adempimento di tali sopralluoghi dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.

A tal fine, l'impresa concorrente dovrà effettuare accurate visite presso gli edifici oggetto della concessione.

Il sopralluogo può essere prenotato, in data da concordare con il Responsabile del Procedimento Arch. Marco Cuomo, al n. 010.5390346.

Del sopralluogo verrà redatto apposito Verbale.

E' esentato dall'obbligatorietà del sopralluogo il soggetto proponente.

Le Imprese potranno presenziare con il loro Titolare o Legale Rappresentante o Direttore Tecnico o Procuratore o dipendente delegato, ciascun soggetto munito di documentazione comprovante la propria legittimità giuridica (attestato SOA, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., Procura Notarile, delega).

II. Richieste di chiarimenti

Si rimanda all'Allegato del presente Disciplinare contenete le indicazioni per la presentazione della gara telematica.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione di servizi avrà una durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di consegna degli impianti, secondo quanto specificato nella Convenzione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei dovuti requisiti.

Non è ammessa la partecipazione alla presente gara da parte di operatori economici singolarmente e contemporaneamente, quale componenti di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti, né la presenza contestuale dello stesso operatore economico in più raggruppamenti e/o consorzi ordinari, pena esclusione sia del singolo concorrente che del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario.

(I) Requisiti generali e di idoneità professionale (da dichiarare nel/nei DGUE):

- a. esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in altro Albo o registro professionale per l'attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti termici.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere f) e g) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.

- c. essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- d. Possesso della qualificazione ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lg. n. 115/2008, accreditate ai sensi dell'art. 12 del d.lg. n. 102/2014 e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 **oppure**, nel caso di operatori economici residenti in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento;

In caso di RTI, Consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al presente punto d) dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso, fermo restando che l'operatore economico mandatario/capogruppo dovrà possedere tale requisito;

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lg. n. 50/2016, il requisito di cui al presente punto d) dovrà essere posseduto dal consorzio.

(II) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

▪ Referenze bancarie (da presentare insieme all'offerta – Busta Documentazione Amministrativa)

- n. 2 lettere di referenze bancarie attestanti le disponibilità di n. 2 primarie banche ad esaminare un'eventuale richiesta di finanziamenti pari ad almeno il 70% dell'importo a gara e per ciascun istituto bancario;
- n. 1 lettera di primaria banca attestante la disponibilità di una somma pari almeno al 30% dell'importo a gara;

▪ Parametro di Fatturato (da dichiarare nel DGUE o presentare la documentazione dimostrativa):

- a. attestazione di aver realizzato nel corso degli ultimi cinque esercizi un fatturato medio non inferiore al venti per cento dell'investimento previsto per l'intervento e, quindi un fatturato medio non inferiore ad € 322.927;
- b. capitale sociale non inferiore a un decimo dell'investimento previsto, quindi non inferiore ad € 161.463,00. Tale requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

(III) Requisiti di capacità tecnica-organizzativa (da dichiarare nel DGUE o presentare la documentazione dimostrativa):

- c. avere svolto, negli ultimi cinque anni, servizi affini a quello previsto dall'intervento, ovvero servizio energia termica, comprensivo della fornitura dei vettori energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico, per un importo medio non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad €161.463.
- d. avere effettuato, negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il cinque per cento dell'investimento previsto dall'intervento ossia non inferiore ad € 80.732 per riqualificazione degli impianti.
- e. essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;
- f. possedere certificazione di conformità alla norma ISO 9001 in vigore nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti;
- g. possedere certificazione di conformità alla norma ISO 14001 in vigore nel campo dei sistemi di gestione ambientale, o requisiti equivalenti;

In alternativa ai requisiti previsti delle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata in tre volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

In caso di partecipazione di concorrenti che ritenessero di presentare offerta come raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti di impresa, si precisa che i requisiti sopra indicati, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti complessivamente in capo al raggruppamento, fermo restando che, ad esclusione di eventuali progettisti indicati o raggruppati, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), siano posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento in una percentuale non inferiore al 10%.

(IV) Requisiti di qualificazione (inerenti l'esecuzione dei lavori e la progettazione)

(da dichiarare nel DGUE o presentare la documentazione dimostrativa)

Per partecipare alla presente gara, i concorrenti, relativamente all'esecuzione dei lavori e la progettazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, per la categoria **OS 28, classifica III bis**.

Per le categoria OS30 e OG1, trattandosi di importi inferiori ai 150.000 Euro, l'attestazione SOA in capo all'esecutore non è condizione necessaria. In tal caso, infatti, il concorrente può partecipare all'appalto anche in forza dell'art. 90 D.P.R. 207/2010.

(V) Requisiti dei progettisti (da dichiarare nel DGUE del progettista, se in ATI, se indicato, e/o presentare la documentazione dimostrativa)

Nel caso in cui il concorrente non sia o sia solo in parte in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di seguito indicati alle lettere a), b), c) mediante i progettisti interni alla propria organizzazione d'impresa, potrà indicare o associare in sede di offerta uno o più progettisti in possesso dei requisiti richiesti.

Nel primo caso per la comprova dei requisiti si richiede il possesso della attestazione SOA comprensiva della qualificazione per prestazioni di progettazione; per gli altri casi si rimanda a quanto previsto specificamente in tema di comprova.

I concorrenti devono indicare o associare, per le attività di progettazione, uno o più progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti adeguati al progetto da elaborare, che di seguito si indicano.

Le attività di progettazione richieste consistono in:

- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Il costo delle attività di progettazione è stimato nel quadro economico in complessivi € 113.925 ed include la progettazione definitiva ed esecutiva, unitamente alle altre prestazioni accessorie e spese generali, ed escludendo l'IVA.

I concorrenti pertanto devono essere in possesso dei requisiti di seguito individuati per la progettazione, facendo riferimento alla ripartizione delle prestazioni progettuali come da seguente tabella:

Classe	Descrizione	L. 143/49 Classi e Categorie	Importo dei lavori di progetto (€)
IA02	Impianti di riscaldamento	III/b	1.321.981 €
IA03	Impianti elettrici	III/c	93.432 €
E.20	Lavori edili	I/c	37.128 €

In base alle Linee Guida n. 1 emanate dall'ANAC in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti sono:

- a. fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio per un importo globale di almeno € 100.000;
- b. avvenuto espletamento, nell'ultimo decennio, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c. avvenuto svolgimento, nell'ultimo decennio, di n. 2 servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3,

lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

Si precisa che i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo (decennio o quinquennio) come sopra indicato, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si evidenzia che, ove la progettazione definitiva ed esecutiva che verrà effettuata dal Concessionario, rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara, portasse ad importi diversi da quelli individuati nella tabella sopra evidenziata, il Concessionario dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei progettisti indicati o associati, dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) per classi ed importi relativi alla progettazione definitiva/esecutiva delle opere da realizzare.

Il soggetto progettista, oltre a non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- ai sensi dell'art. 4 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione quale progettista;
- i professionisti singoli o associati devono essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- in particolare il soggetto esecutore delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione (CSP) dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008) debitamente aggiornata;
- ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016, o che non siano in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Ai sensi delle Linee Guida n. 1, approvate dal Consiglio ANAC con Delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con Delibera n. 138 del 21/02/2018, (capo II, art. 2 par.1) sono ammissibili alla procedura anche i progettisti che hanno redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara.

ARTICOLO 6 - AVVALIMENTO

Alle condizioni e nei limiti consentiti dall'art. 89, il concorrente può fare ricorso all'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e i requisiti di capacità tecnica.

Con riferimento alle SOA, trova applicazione l'art. 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016.

In nessun caso è consentito ricorso all'avvalimento per i requisiti generali di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto stabilito all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta di possedere i requisiti oggetto di avvalimento (già dichiarati nel DGUE) e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Con specifico riferimento al possesso dei requisiti soggettivi dell'impresa ausiliaria, si precisa che nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere la dichiarazione sottoscritta dai soggetti cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, sarà possibile per l'impresa ausiliaria produrre un'analoga dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale il medesimo attesti "per quanto di propria conoscenza e secondo quanto risultante dagli atti di impresa" l'insussistenza della causa di esclusione di

cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti dichiarati nel DGUE a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della concessione.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto;
- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria
- si avvalga più di una impresa concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Si precisa che in caso di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano tutti documenti dovranno essere corredati da traduzione giurata.

Per le modalità di caricamento della documentazione sul portale Sintel (Piattaforma sulla quale si svolgerà la gara telematica), si rimanda all'Allegato contenente specifiche indicazioni.

7.1 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, redatto utilizzando il modello proposto nella Modulistica a base di gara, **nel quale ciascun concorrente dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente art. 5;**

Il modello DGUE deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto dichiarante e deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;

N.B. in caso di ricorso al subappalto o all'avvalimento, ciascun subappaltatore (se individuato) e/o ciascuna impresa ausiliaria deve sottoscrivere e presentare un proprio DGUE in conformità a quanto previsto sopra.

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo), ogni componente deve presentare un proprio *DGUE*, specificando i ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio); in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, sia il Consorzio che ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, dovranno produrre il proprio DGUE.

In caso di indicazione del Progettista, quest'ultimo deve presentare un proprio DGUE con la dichiarazione del possesso dei requisiti corredato, all'interno del DGUE o separatamente, di una dichiarazione irrevocabile di disponibilità alla progettazione in caso di aggiudicazione.

7.2 REFERENZE BANCARIE:

- n. 2 lettere di referenze bancarie attestanti le disponibilità di n. 2 primarie banche ad esaminare un'eventuale richiesta di finanziamenti pari ad almeno il 70% dell'importo a gara;
- n. 1 lettera di primaria banca attestante la disponibilità di una somma pari almeno al 30% dell'importo a gara.

7.3 GARANZIE:

7.3.1. Garanzia provvisoria.

L'offerta deve essere corredata, così come disposto dall'art. 93 del Codice, da una garanzia dell'importo di € 202.826,10 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del contratto di concessione a base di gara, da prestarsi a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione intestata ad A.R.T.E. Genova, beneficiario.

Nel caso di cauzione, essa deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso Banca Carige S.p.A: Codice IBAN IT 85U06 1750 1401 0000 0131 0590 a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione la garanzia:

- dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Stazione Appaltante, in merito alle fideiussioni rilasciate da intermediari, prende atto di quanto specificato nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 01/07/2015;
- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice, relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per 180 (centottanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa come sopra descritta, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto secondo quanto alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7, l'operatore economico segnala all'interno del DGUE, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando copia conforme l'originale dei documenti attestanti il diritto alla riduzione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o G.E.I.E.) a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il G.E.I.E., a pena di esclusione.

La cauzione provvisoria si svincola automaticamente con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla ditta concorrente; pertanto, non sarà restituito nessun documento ai concorrenti.

La fideiussione deve essere sottoscritta dal soggetto rappresentante l'istituto emittente, con firma originale, per esteso, in forma leggibile ed accompagnata da una dichiarazione, attestante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza.

Qualora la fideiussione venga rilasciata da Istituto di intermediazione finanziaria dovrà altresì essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di Polizza di cui al D.M. Ministero Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 del Codice, le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5 del Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali di cui all'art. 48 del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i da tutte le imprese.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i dal consorzio o da almeno una delle imprese consorziate.

La garanzia, in ogni caso, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata automaticamente con la comunicazione di aggiudicazione del contratto di concessione di servizi, pertanto la Stazione Appaltante non restituirà la cauzione presentata in sede di gara.

7.3.2. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice.

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, di importo pari almeno al 2,5% del valore dell'investimento (garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno), ovvero pari ad € 39.162. La cauzione potrà essere costituita a scelta dell'offerente sotto forma di:

- bonifico bancario, assegno circolare, o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso la Tesoreria comunale della Stazione Appaltante;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione la garanzia firmata digitalmente dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

7.4 CONTRIBUTO ANAC:

Documentazione comprovante l'effettuazione del versamento a titolo di contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): € **200,00**.

Per eseguire il versamento è necessario iscriversi *on line* al Servizio Riscossione Tributi raggiungibile dalla *homepage* sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > Servizio Riscossione Contributi).

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (*da stampare e allegare all'offerta*) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (*lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta*).

In caso di costituiti o costituendi R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo.

7.5 Documento “PassOE”

rilasciato tramite il servizio “AVCpass” dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese interessate a partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > AVCpass) seguendo le relative istruzioni.

7.6 ATTESTAZIONI SOA

7.6.1 Attestato di qualificazione S.O.A., in corso di validità, almeno per la categoria **OS28, classe IIIbis**.

7.6.2 Attestato **SOA per progettazione**, da presentare se il soggetto offerente è in possesso della qualificazione (in alternativa il progettista può essere in costituenda A.T.I. oppure essere indicato dall'operatore economico offerente e pertanto dovrà presentare un proprio DGUE contenente la dichiarazione irrevocabile di eseguire la progettazione in caso di aggiudicazione).

7.7 In caso di avvalimento, la documentazione necessaria è quella indicata nel precedente Articolo 6 al presente Disciplinare di Gara.

7.8 Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine

e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

7.9 In funzione meramente acceleratoria della procedura di gara, ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011, scheda denominata "Modello – dichiarazione familiari conviventi", allegato alla documentazione di gara, compilato da ciascuno dei soggetti indicati nel modulo denominato "Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva", anch'esso allegato alla documentazione di gara.

Si specifica che detto documento deve essere compilato:

- da ciascuno dei soggetti indicati nel modulo denominato "*Istruzioni – soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art. 85 del d.lgs. 159/2011)*", anch'esso allegato alla documentazione di gara;
- ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, anche dagli institori ed eventuali procuratori generali;
- dagli eventuali soggetti di cui ai punti che precedono che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

In caso di presentazione di offerta mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione di che trattasi dovrà essere prodotta tanto con riferimento all'impresa avvalente che con riferimento all'impresa ausiliaria; in caso di GEIE, associazione o raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti, anche costituendi, da tutte le imprese coinvolte.

ARTICOLO 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi di seguito indicati e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in materia di "Servizi energetici per gli edifici" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice composta da esperti nello specifico settore oggetto del contratto (categorie CPV), nominata ai sensi dell'art. 216 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, nelle more della costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Il criterio di aggiudicazione scelto ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice è dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e con l'applicazione dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA TECNICA [Composto da A), B) e C)] – Totale punti 70

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A) QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE – Punteggio Massimo 40 punti

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PUNTEGGIO
A.1	Modalità utilizzate per l'erogazione dei servizi, livelli e requisiti prestazionali proposti ai fini dell'ottimizzazione dei servizi.	12
A.2	Capacità organizzativa del servizio, con riferimento alla struttura logistica, allo staff tecnico, al personale operativo, alle attrezzature, mezzi e strumenti messi a disposizione per l'erogazione dei servizi.	10
A.3	Organizzazione del servizio di Call Center e del Servizio di Reperibilità e pronto intervento	5

A.4	Disponibilità di personale certificato secondo la UNI EN 15628:2014 e di esperti nella gestione dell'energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339.	6
A.5	Possesso della certificazione SA8000 in tema di responsabilità sociale	2
A.6	Efficacia del Piano Manutentivo per mantenere gli impianti in perfetto stato d'uso (migliorativo rispetto a quella indicata nella proposta)	5

B) QUALITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO – Punteggio Massimo 25 punti

B.1	Livello di dettaglio dell'analisi dello stato di fatto dell'impianto oggetto d'intervento con particolare riferimento allo stato generale gli impianti e agli aspetti normativi, con indicazioni degli obiettivi.	10
B.2	Interventi di ottimizzazione energetica, valutando la validità, la qualità, il grado di completezza, le modalità di esecuzione e l'organicità del progetto.	10
B.3	Interventi/Soluzioni migliorativi rispetto a quanto già previsto nel progetto degli interventi di ottimizzazione energetica.	5

C) BOZZA DI CONVENZIONE e MATRICE DEI RISCHI - Punteggio Massimo 5 punti

C.1	Miglioramenti alla Bozza di Convenzione e alla Matrice dei Rischi poste a base di gara	5
-----	--	---

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35/70 per il punteggio complessivo dell'offerta tecnica. Qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante sentito il RUP di progetto, può non aggiudicare la gara.

All'Art. 9 si riportano i contenuti degli elementi e sub-elementi dell'offerta tecnica.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA – Totale punti 30

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
D.1	Tariffa Unitaria di riferimento offerta in riduzione rispetto al valore di 51,2179 €/MWh indicato nel documento 5.2 "Criteri di Adeguamento e Revisione del Canone" da progetto di fattibilità.	20
D.2	Quota di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti termici offerta in riduzione al valore di 47.200 €/anno definito nel documento 5.2 "Criteri di Adeguamento e Revisione del Canone". da progetto di fattibilità.	5
D.3	Riduzione offerta del tempo di esecuzione degli interventi.	5

All'Art. 10 – Contenuti dell'Offerta Economica si riportano i contenuti degli elementi e sub-elementi dell'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinata da una commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in merito ai criteri e pesi sopra riportati.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato, con riferimento ai criteri dell'offerta economica, con la seguente formula:

$$Cai = \text{Amin-i} / \text{Aai}$$

dove:

Cai = coefficiente attribuito al concorrente (a) per il criterio (i)

Aai = valore dell'offerta del concorrente (a) per il criterio (i)

Amin-i = valore dell'offerta più conveniente (più basso) per il criterio (i)

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI

Con riferimento all'offerta tecnica, il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite il metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno secondo la seguente elencazione, da parte di ciascun commissario di gara:

- giudizio OTTIMO:	1,00
- giudizio MOLTO BUONO:	0,90
- giudizio BUONO:	0,80
- giudizio DISCRETO:	0,70
- giudizio SUFFICIENTE:	0,60
- giudizio NON DEL TUTTO SUFFICIENTE:	0,30
- giudizio INSUFFICIENTE:	0,00

Una volta che ciascun commissario, per ogni criterio (i), avrà attribuito il coefficiente (da 0 ad 1) a ciascun concorrente (a), verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e riparametrando, di conseguenza, tutti gli altri coefficienti, secondo la formula:

$$Cai = Mai / Mmax-i$$

dove:

Cai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

- Mai = media dei coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente (a) per il criterio (i);
- Mmax-i = valore massimo delle medie dei coefficienti attribuiti dai commissari per il criterio (i).

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La dimostrazione della soddisfazione delle richieste di cui ai criteri A.4 e A.5 comporterà l'attribuzione del coefficiente massimo (pari a 1) ai relativi punteggi dei singoli criteri.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo che la commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, verrà determinato, per ogni offerta (a) e distintamente per il valore tecnico ed economico dell'offerta, il punteggio finale tramite il metodo aggregativo-compensatore, sommando i coefficienti attribuiti per ciascun criterio (i), ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato (a) il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

$$Pa = \sum_n [Wi * Cai]$$

dove:

- Pa = punteggio dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- Cai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria per i vari requisiti (i).

ARTICOLO 9 – CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA

I contenuti dell'offerta tecnica dovranno essere tali da far comprendere compiutamente, alla commissione aggiudicatrice, sia il valore tecnico, funzionale ed ambientale delle migliori offerte al progetto di fattibilità tecnica del Promotore, che l'entità delle migliori offerte al documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e

della gestione”.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, sono escluse dal diritto di accesso le offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Per tali fini, il concorrente è tenuto a dichiarare, in questa sede, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i suddetti segreti, pertanto sottratte al diritto di accesso. La dichiarazione deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali sono le esigenze di riservatezza in concreto tutelate. Pertanto, qualora ricorra il caso, il concorrente deve allegare idonea dichiarazione motivata e comprovata, ai sensi del suddetto disposto normativo, che indichi quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Le parti sottratte al diritto di accesso saranno comunicate ai concorrenti in sede di comunicazione di aggiudicazione.

L'offerta tecnica che, a pena di esclusione, sarà unica e senza opzioni, dovrà fornire tutti gli elementi necessari e descrivere in maniera esauriente e compiuta le proposte, dovrà essere articolata come segue.

A) QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE – Punteggio Massimo 40 punti

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub elementi e rispettivi criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice:

A.1 – Modalità utilizzate per l'erogazione dei servizi e il monitoraggio e controllo delle prestazionali ai fini dell'ottimizzazione dei servizi (Punteggio sub-elemento: 12/70 punti).

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- modalità di progettazione, pianificazione ed esecuzione del servizio, con particolare riferimento alle logiche, modalità e procedure con cui l'Offerente intende pianificare e svolgere il servizio – peso 4/12
- sistema informativo che si intende utilizzare per l'erogazione e controllo delle prestazioni, con particolare riferimento alle funzionalità di controllo e supporto ai servizi erogati – peso 4/12
- sistema di monitoraggio dei consumi con l'indicazione delle funzioni del sistema, la descrizione dei dati da rilevare e la reportistica che si intende elaborare nei confronti dell'Amministrazione – peso 4/12

A.2 – Capacità organizzativa (Punteggio sub-elemento: 10/70 punti).

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- Presenza territoriale in termini di sedi (uffici, magazzini, depositi, presidi operativi) presenti per garantire la massima copertura territoriale – peso 5/10
- Struttura operativa e di coordinamento messa a disposizione per l'erogazione del servizio, con particolare riferimento alle competenze professionali e all'esperienza pluriennale delle risorse – peso 3/10
- Attrezzature, mezzi e strumentazione messi a disposizione per l'erogazione del servizio – peso 2/10

A.3 – Organizzazione del servizio di Call Center e del Servizio di reperibilità e pronto intervento. (Punteggio massimo sub-elemento: 5/70 punti).

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio in base ai seguenti criteri motivazionali:

- disponibilità di sedi operative attive nella provincia di Genova a dimostrazione del rispetto dei tempi di intervento offerti – peso 2/5
- miglioramento dei tempi di intervento previsti, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza – peso 3/5

A.4 – Disponibilità di personale certificato secondo la UNI EN 15628:2014, in relazione ai compiti da svolgere nel contesto della manutenzione di impianti, infrastrutture e sistemi di produzione. (Punteggio massimo sub-elemento: 6/70 punti).

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio in base ai seguenti criteri motivazionali:

- disponibilità nell'organizzazione aziendale di personale operativo certificato secondo la UNI EN 15628:2014, in relazione ai compiti da svolgere nel contesto della manutenzione di impianti, infrastrutture e sistemi di produzione – punti 4
- disponibilità nell'organizzazione aziendale di esperti nella gestione dell'energia certificati secondo la UNI CEI

A.5 – Possesso della certificazione SA8000 in tema di responsabilità sociale. (Punteggio massimo sub-elemento: 2/70 punti)

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- Possesso della certificazione SA8000 in tema di responsabilità sociale – peso 2/2

A.6 – Efficacia del Piano Manutentivo per mantenere gli impianti in perfetto stato d'uso (Punteggio massimo sub-elemento: 5/70 punti)

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio in base ai seguenti criteri motivazionali:

- modalità e frequenza degli interventi manutentivi migliorativa rispetto a quella indicata nella proposta. – peso 5/5

Relativamente all'elemento A "QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE" il concorrente deve presentare una relazione denominata "QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE", sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, articolata per paragrafi corrispondenti ai sub-elementi A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6.

La relazione non dovrà eccedere n. 50 (cinquanta) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di formattazione: facciate in formato A4; interlinea singola; scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle).

B) QUALITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO – Punteggio Massimo 25 punti

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub elementi e rispettivi criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice:

B.1 – Livello di dettaglio dell'analisi dello stato di fatto dell'impianto oggetto d'intervento con particolare riferimento allo stato generale gli impianti e agli aspetti normativi, con indicazioni degli obiettivi. (Punteggio massimo sub-elemento: 10/70 punti.)

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- la completezza e l'accuratezza del rilievo, la chiarezza delle modalità di restituzione, il grado di approfondimento degli schemi degli elementi impiantistici di maggior rilievo (generatori di calore, automatismi, pompe, elementi utilizzatori) – peso 5/10
- il grado di conoscenza degli impianti e la capacità di analisi del rilievo, che individui efficacemente i punti di maggiore criticità dal punto di vista del consumo, dell'obsolescenza, del degrado, delle carenze tecniche o normative, del rischio per il pubblico e per gli addetti, delle inefficienze gestionali – peso 5/10

B.2 – Interventi di ottimizzazione energetica, valutando la validità, la qualità, il grado di completezza, le modalità di esecuzione e l'organicità del progetto. (Punteggio massimo sub-elemento: 10/70 punti)

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri motivazionali:

- aspetti qualitativi dei materiali e degli elementi tecnologici proposti per la realizzazione degli interventi previsti in progetto, desunta dal disciplinare tecnico e relative schede, con preferenza per primarie marche che garantiscano in primo luogo la migliore affidabilità nel tempo, ed in secondo luogo l'efficienza energetica, la facilità di manutenzione o sostituzione e conseguentemente la facilità di reperimento sul mercato di ricambi e assistenza tecnica. Particolare attenzione verrà inoltre posta alle garanzie sui prodotti termici e relativi accessori forniti rispetto a quanto prescritto dai CAM – peso 4/10
- relazione di calcolo del risparmio energetico ottenibile negli edifici, dando dimostrazione analitica dei risparmi conseguenti agli interventi proposti con stima dei consumi energetici previsti anno per anno – peso 4/10
- la qualità degli elaborati progettuali, attribuendo maggior punteggio alla completezza e accuratezza di dettaglio del computo metrico non estimativo in particolare e delle tavole grafiche; sarà premiata inoltre la coerenza e la concordanza tra i vari elaborati, e inoltre tra quanto proposto e il rilievo effettuato – peso 2/10

B.3 – Interventi/Soluzioni migliorativi rispetto a quanto già previsto nel progetto degli interventi di ottimizzazione energetica. (Punteggio massimo sub-elemento: 5/70 punti)

- La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio il grado d'interesse delle proposte di massima potenzialmente migliorative in termini d'incidenza qualitativa, di efficacia ed economicità rispetto a quanto

già previsto nel progetto degli interventi di ottimizzazione energetica - peso 5/5

Relativamente all'**elemento 2 "QUALITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO"** degli interventi di riqualificazione il concorrente deve presentare gli elaborati di un progetto definitivo firmato da tecnico abilitato e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. Il progetto definitivo deve avere i contenuti di cui alla Sezione III - Progetto definitivo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e in particolare:

- a. relazione generale;
- b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c. elaborati grafici;
- d. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettera i) del medesimo Decreto di seguito riportato: "i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni";
- e. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- f. computo metrico (il computo metrico estimativo va inserito nella busta dell'offerta economica);
- g. documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- h. costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera precedente.

La relazione generale di cui alla lettera a), articolata in base ai sub-elementi 2.1, 2.2 e 2.3, non dovrà eccedere n. 30 (trenta) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di formattazione: facciate in formato A4; interlinea singola; numerazione a piè di pagina; scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle)

La relazione tecnica di cui alla lettera b), non dovrà eccedere n. 20 (venti) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di formattazione: facciate in formato A4; interlinea singola; numerazione a piè di pagina; scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle);

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato A3, un elaborato per ogni edificio con un massimo n. 2 facciate A3 (corpo non inferiore a 10 punti).

Gli schemi funzionali e dimensionamenti di massima dei singoli impianti dovranno essere in formato A3, un elaborato per ogni edificio con un massimo n. 2 facciate A3 (corpo non inferiore a 10 punti).

Il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di cui alla lettera e), non dovrà eccedere n. 20 (venti) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di formattazione: facciate in formato A4; interlinea singola; numerazione a piè di pagina; scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle).

C) BOZZA DI CONVENZIONE e MATRICE DEI RISCHI - Punteggio Massimo 5 punti

Saranno particolarmente apprezzati miglioramenti che tengono in considerazione un più ampio trasferimento dei rischi in capo all'operatore privato rispetto a quanto previsto nella proposta.

Relativamente all'elemento 3 "BOZZA DI CONVENZIONE e MATRICE DEI RISCHI" il concorrente deve presentare una relazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

ARTICOLO 10 – CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo il modello allegato dell'offerta economica.

All'interno della sezione economica l'Offerente dovrà inserire il computo metrico estimativo di cui al punto f. precedente Articolo del Progetto Definitivo.

L'offerta economica deve contenere altresì, a pena di esclusione, la stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'apposito paragrafo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

All'Offerta economica dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) sottoscritto digitalmente dai soggetti titolari al rilascio e all'asseverazione di cui all'art.183, comma 9 del Codice, che deve:

- contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'offerta economica e congrui rispetto all'offerta tecnica predisposta;
- fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, ecc.);
- specificare un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. In particolare dovranno essere specificati almeno i seguenti indicatori: il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del capitale di rischio, il Debt Service Cover Ratio (DSCR) previsto, l'indice LLCR (Loan Life Cover Ratio).

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

ARTICOLO 11 – TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Si rimanda all'apposito Allegato al presente Disciplinare.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 composta da tre membri di cui uno il Presidente.

L'esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica, nel giorno e presso la sede indicati nel bando e/o comunicati ai concorrenti tramite il portale Sintel.

È ammesso ad assistere all'apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per ciascun concorrente munito di idoneo titolo.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, la Commissione si riserva di procedere al sorteggio per la verifica dei requisiti di carattere speciale.

All'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni, al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.

Terminata la fase di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica da tenersi anche nella stessa data o in altro giorno che verrà comunicato con congruo anticipo, procederà all'apertura delle offerte tecniche, al solo fine di verificarne la completezza.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione della componente tecnica dell'offerta ed all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla scorta dei criteri indicati.

Durante un'ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà notificata ai concorrenti a mezzo posta elettronica o fax con adeguato preavviso, la Commissione, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione del relativo punteggio utilizzando la formula indicata ed alla redazione della graduatoria finale.

Per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui all' art. 1.1 delle Linee guida n. 5/2016 di A.N.A.C..

La Commissione giudicatrice fornisce l'ausilio al competente R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (ai sensi anche delle Linee guida A.N.A.C. n. 3/2016).

Nel corso della medesima o di successiva seduta pubblica, la Commissione ovvero l'Amministrazione provvederà altresì all'esclusione, previa opportuna verifica, delle eventuali offerte per le quali avrà accertato l'imputabilità ad

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto disposto dall'art. 80, comma 5 - lettera m), del d.lgs. n. 50/2016.

Di tutte le sedute di gara, pubbliche o riservate, verranno stilati appositi verbali.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito Decreto su proposta dell'Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico e Privato di Arte Genova e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al primo classificato in graduatoria, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione si intende definitiva solo dopo l'intervenuta esecutività a termini di legge del relativo Decreto di affidamento, mentre l'aggiudicatario rimarrà vincolato dal momento della presentazione dell'offerta.

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 8 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, posto che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Ai concorrenti è richiesto di presentare già in sede di gara il Progetto Definitivo. Ove necessario, prima della stipula del contratto i progetti definitivi dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni ed assensi da parte degli Enti competenti per l'ottenimento del titolo edilizio.

In ogni caso, l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione.

Posto inoltre che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, l'aggiudicatario, dall'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, e in ogni caso prima della stipula del Contratto, dovrà presentare la predetta documentazione.

ARTICOLO 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

Fra il concorrente aggiudicatario e l'Arte Genova verrà stipulato apposito contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9, entro 10 giorni dall'intervenuta approvazione della progettazione definitiva.

La sottoscrizione del contratto sarà comunque subordinata alla presentazione di quanto richiesto al successivo art. 15.

Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, il Contratto stabilisce la risoluzione del rapporto di concessione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento il termine indicato, salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993;

Le spese di stipulazione, bollo e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. È a carico di Arte Genova, interessata la sola I.V.A., nella misura di legge, gravante sull'importo del servizio di valutazione.

ARTICOLO 15 – CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del contratto come disciplinato dall'art. 103, comma 5, del Codice. Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale (c.d. RC professionale) per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che il Concedente dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 106 del Codice, restando necessarie in corso di esecuzione.

POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 103, comma 7 D.Lgs 50/2016

Per la sottoscrizione del Contratto all'aggiudicatario sarà richiesta la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice.

CAUZIONE A GARANZIA DELLE PENALI

La cauzione a garanzia delle penali è prevista dall'articolo 183, comma 13, ultimo periodo, del Codice. Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento agli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

ARTICOLO 16 - SUPPALTO E SUBCONCESSIONE

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio o dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Tale facoltà di affidare a terzi l'esecuzione di parte dei lavori e/o dei servizi oggetto del presente affidamento, è regolata secondo la seguente disciplina:

Lavori: si rimanda a quanto stabilito dalla disciplina di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016. Viget il divieto di subappalto oltre il 40% del valore complessivo del contratto di cui al comma 5 del medesimo art. 105; tale ultimo limite, trattandosi di un affidamento misto tra lavori e servizi, è da riferirsi all'intero importo dei lavori, inteso come sub-importo contrattuale.

Tuttavia i lavori inquadrati nella categoria OS28 sono anch'essi subappaltabili fino al 30 % a operatori economici in possesso della relativa qualificazione, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Servizi: è possibile subappaltare fino al 40% dei servizi.

Servizi di architettura e ingegneria: ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'affidatario di tali servizi non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

In sede di partecipazione alla presente procedura il concorrente deve indicare nell'Allegato modello D.G.U.E.:

- le attività e/o i servizi che intende subappaltare.

In sede di esecuzione del contratto l'appaltatore deve:

- depositare presso l'Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 Codice Civile con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal presente contratto di concessione di servizi e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;

- trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore;
- trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei servizi/dei lavori di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, A.R.T.E. Genova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informano che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a A.R.T.E. Genova.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Avverso il presente Disciplinare e in generale di tutti gli atti di gara può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (TAR).

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, si dà atto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non saranno ammesse offerte condizionate, con riserva o contemplanti opzioni.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che abbiano inserito elementi dell'offerta economica in plichi diversi da quelli indicati nel presente disciplinare, contravvenendo così all'obbligo di segretezza dell'offerta economica fino al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica.

Non sono ammesse offerte con riferimento ad altro appalto o altro contratto di concessione di servizi. Non sono ammesse offerte sostitutive a quelle presentate. Non sono ammesse offerte aggiuntive a quelle presentate.

ARTICOLO 20 - COMPROVA DEI REQUISITI

Comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (documentazione che sarà richiesta all'aggiudicatario o che può già essere inserita nella busta amministrativa insieme al DGUE)

All'aggiudicatario sarà richiesta la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica autodichiarati, che potrà essere fornita attraverso i seguenti documenti (se non già presentati unitamente all'offerta):

- quanto al fatturato ed ai contratti per servizi affini: dichiarazione di buon esito del Committente, copia del contratto, nonché copia delle fatture emesse in relazione al contratto o qualunque altro documento utile;
- quanto ai restanti requisiti, occorrerà presentare le richieste certificazioni.

In mancanza della dichiarazione di buon esito del Committente sono richiesti, oltre al contratto, documenti che dimostrino in modo certo l'avvenuta esecuzione e la soddisfazione del committente (saranno considerate tali, ad esempio, le fatture quietanzate relative ai pagamenti delle prestazioni contrattuali o le contabili riguardanti i pagamenti di tali fatture).

La documentazione prodotta dovrà comunque essere tale da dare conto di tutti i requisiti previsti nella presente gara.

ARTE potrà in ogni caso chiedere precisazioni ed elementi integrativi.

Comprova dei requisiti dei progettisti (documentazione che sarà richiesta all'aggiudicatario o che può già essere inserita nella busta amministrativa insieme al DGUE)

- in merito al fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura:
 - se concorrenti individuali, società di persone: le dichiarazioni annuali I.V.A. o Modello Unico corredati della relativa ricevuta di presentazione. Se gli stessi soggetti svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, le dichiarazioni IVA o il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività;
 - se società di capitali e società cooperative: i bilanci annuali, riclassificati e corredati della relativa nota di deposito. Se le società svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, i bilanci devono essere accompagnati dalla nota integrativa agli stessi che ripartisca il volume di affari nelle diverse attività o in mancanza, da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l'importo fra le diverse attività;
- in merito all'espletamento di servizi di ingegneria e architettura realizzati nell'ultimo decennio: dichiarazioni dei committenti attestanti la data in cui è stato affidato il servizio, la natura delle prestazioni effettuate, le classi e le categorie, il professionista che ha svolto il servizio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni dovranno essere rese mediante:
 - sottoscrizione del committente o del competente soggetto delegato dal committente se si tratta di lavoro pubblico;
 - sottoscrizione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora il committente non sia una pubblica amministrazione e, in tal caso, accompagnata dalla concessione edilizia, in originale o copia autentica, contratto o altra documentazione probatoria; è ammessa la presentazione di fatture fiscali, contratti disciplinari di incarico e ogni altro documento ritenuto idoneo alla dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, in originale o copia autentica.